

Studio legale
Avv. Giuseppe Fiorellini
97019*VITTORIA*(RG)
Via Como, 227 tel-fax 0932/982293 cell. 3339858159
Email: giuseppefiorellini1@virgilio.it
Pec: giuseppe.fiorellini@avvragusa.legalmail.it
P. IVA: 01044970885

Tribunale di Modena - Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

Per Caccamo Agostina, nata ad Modica (RG) il 01 Agosto 1974, codice fiscale **CCCGTN75M41F258T**, residente ad Noto (SR) in C/da Castelluccio s.n., elettivamente domiciliata in Vittoria via Como n.227, nello studio dell'**Avv. Giuseppe Fiorellini**, codice fiscale **FRLGPP67So6Mo88R**, pec: giuseppe.fiorellini@avvragusa.legalmail.it, fax 0932/982293, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di delega in calce al presente atto

-ricorrente

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F.: 80185250588), nella persona del Ministro pro-tempore in carica, dom.to presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, in Bologna, Via G. Reni, 4;

– resistente,

PREMESSO IN FATTO

- 1) Che, Caccamo Agostina è titolare nell'ambito Emilia Romagna 0011 (MO3 Pavullo – Vignola – Sassuolo) e presta servizio presso la scuola "G. Marconi" Spilamberto;
- 2) Che, la deducente ha partecipato alla mobilità per l'a.s. 2019/20 per la scuola primaria (All. 1), avanzando domanda di trasferimento interprovinciale dalla sede di "G. Marconi" Spilamberto, nella scuola I I.C. V. MESSINA PALAZZOLO e ordinando secondo preferenza le scuole: V I.C. G. AURISPA NOTO, II. C VERGA CANICATTINI BAGNI, II.C. E. DE AMICIS FLORIDIA, II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE, VII I.C. G.A. COSTANZO SIRACUSA, TERZO I.C. F. MAIORE – NOTO, GIARRATANA CENTRALE, II I.C. G. BIANCA AVOLA, II I.C. G. MELODIA NOTO, I C.D. E. DE AMICIS AVOLA, II I.C. O. M. CORBINO AUGUSTA, nonché le province scelte Siracusa, Ragusa e Catania e, **indicando come prima provincia Siracusa in cui ha sede la scuola indicata** (All. 1); che ha chiesto il riconoscimento della precedenza



- prevista nei limiti previsti dall'art. 13, comma 1, punto VII del contratto mobilità poiché svolge il mandato politico di cui al punto 2) nel comune di Palazzolo Acreide, ove l'istante ha chiesto di potere rimanere assegnata;
- 3) Che, la deducente svolge in atto le funzioni di Consigliere Comunale del Comune di Palazzolo Acreide (SR), eletta in data 13.06.2018 (All. 2);
 - 4) Che con email del 24.06.2019 (All. 3) alla deducente veniva comunicato che per l'A/S 2019/20 non ha ottenuto il movimento richiesto.
 - 5) Che, nonostante l'esistenza della precedenza alla deducente non è stato riconosciuto il trasferimento/assegnazione, così come previsto dal C.C.N.I.;
 - 5) Che, tale precedenza rappresenta un diritto della ricorrente;
 - 6) Che, il non avere considerato la citata precedenza costituisce **grave violazione di legge** nonché un'evidente violazione del CCNI - contratto collettivo nazionale integrativo, concernente la mobilità del personale docente;
 - 7) Che, la deducente, ha indicato nelle preferenze territoriali come da punto 3) e secondo l'ordine riportato nella domanda (All. 1).
 - 8) Che, la ricorrente, in adempimento a quanto previsto e disciplinato nel citato art. 13, ha inserito ai fini nella domanda come prima sede di servizio I I.C. V. MESSINA PALAZZOLO e la Provincia di Siracusa, dove si trova il Comune dove svolge il mandato politico-amministrativo;
 - 9) Che, le procedure adottate dal MIUR sono illegittime poiché in violazione di norme di legge ed anche delle norme in materia di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto non è stato reso noto alcuno dei criteri effettivamente applicati di scelta e di individuazione delle sedi assegnate ai partecipanti, né le modalità di applicazione delle preferenze, né l'elenco dei docenti che partecipavano alla mobilità, con i relativi punteggi e le province dalle quali e verso le quali chiedevano il trasferimento, né il numero di posti disponibili per tipologia e Provincia;
 - 10) che la ricorrente ha inoltrato domanda di "trasferimento" per l'anno scolastico 2019/20, indicando la priorità spettante in base all'art. 13, comma 1, punto VII del contratto mobilità, e secondo le esigenze derivanti dallo svolgimento del mandato politico, quindi indicando le preferenze nelle sedi scelte con prima indicazione la scuola più vicina al luogo ove svolge il mandato e poi secondo l'ordine di cui all'allegato 1;



- 11) Che le procedure di assegnazione e il trasferimento della ricorrente, alla Provincia di Modena con la conseguente mancata assegnazione della sede presso la Provincia di Siracusa, sono illegittime, viziate e gravemente irregolari e devono essere annullate/dichiarate nulle e revocate per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

a) Violazione dell'articolo 18 della legge del 3.08.1999 n.265 e dell'articolo art. 13 comma 1 punto VII) del C.C.N.I. sulla mobilità, violazione dell'art.78, comma 6, del Decreto Legislativo 267/2000.

Come precisato nella premessa in fatto, la ricorrente ha diritto ad ottenere l'assegnazione della precedenza prevista dall'articolo art. 13 comma 1 punto VII del C.C.N.I. sulla mobilità, dall'articolo 18 della legge n.265 del 3 agosto 1999 (personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali) nonché prevista dall'art.78, comma 6, del Decreto Legislativo 267/2000, che non è stata evidentemente riconosciuta, né applicata alla ricorrente, il tutto in aperta violazione di legge e del contratto collettivo. Peraltro, il diniego di tale precedenza, in virtù del quale è stato disposto il contestato trasferimento, non reca alcuna motivazione (nemmeno sintetica) della mancata applicazione della precedenza spettante per legge all'ins. Caccamo Agostina. Ciò è una evidente violazione del diritto della ricorrente a conoscere le cause della scelta adottata dalla Pubblica Amministrazione. Detto provvedimento di trasferimento è ancora più illegittimo in quanto, nonostante la deducente abbia indicato come prima preferenza "scuola I I.C. V. MESSINA PALAZZOLO", ricadente nel luogo ove la stessa svolge il mandato politico amministrativo (quale Consigliere Comunale del Comune di Palazzolo Acreide (SR), così come previsto dall'articolo art. 13 comma 1 punto VII del C.C.N.I., nonché dall'art. 18 della legge 3 Agosto 1199 n.265, e pertanto violando la procedura che prevede che: ***"... Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo, nei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo. Analoga precedenza e con i predetti criteri, è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella sede della provincia di espletamento del proprio mandato amministrativo..."***. Tali norme, pertanto, nonostante



prevedano il riconoscimento della precedenza in tutti trasferimenti intercomunali e interprovinciali, non sono state applicate e non è stata data alcuna motivazione della loro disapplicazione. Il tutto in maniera viziata, errata ed in spregio alla normativa vigente e senza rispettare il principio della "priorità", che deve operare sempre, garantendo la precedenza di legge in favore di quei soggetti che hanno diritto ad essere collocati preliminarmente rispetto agli assunti senza titolo preferenziale che partecipano alle varie fasi della procedura di mobilità.

Infatti, ammesso e non concesso che nella sede di preferenza non ci fossero stati posti disponibili da assegnare con la dovuta precedenza, è evidente che il MIUR avrebbe dovuto assegnare le sede più vicine nella stessa Provincia di Siracusa (nel cui ambito ricade il comune di svolgimento del mandato politico), ovvero nelle altre province più viciniore, secondo l'ordine di preferenza espresso dalla ricorrente. ***Il titolo preferenziale attribuito per legge non può essere compresso dall'applicazione di criteri poco chiari derivanti da una viziata ordinanza ministeriale per la mobilità nell'A/S 2019/20, della quale si dirà in seguito, e non previsti nemmeno dalla L.107/2015.***

E' palese ed è chiaro che alla suddetta preferenza non è stata data alcuna applicazione e che le procedure di assegnazione sono evidentemente illegittime. ***La illegittimità del trasferimento delle procedure di assegnazione adottata dal MIUR e la violazione delle norme di legge e dei diritti dell'esponente risiede nell'articolo 78, comma 6, del decreto legislativo n.267/2000 e nell'art.19, comma 4 della legge 3 Agosto 1999 n.265 che, superando ogni accordo collettivo ed ogni diversa norma, con la forza della legge stabiliscono che: ".. gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, al trasferimento durante l'esercizio del mandato.." e che ".. la richiesta dei predetti amministratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità".***

Tale precetto è stato anche ribadito dalla sezione I del Tar Abruzzo-Pescara con sentenza 15.06.2015, n. 257. La giurisprudenza amministrativa ha al riguardo già chiarito che per effetto di tale disposizione ***"vige un divieto assoluto di trasferimento involontario durante il mandato elettorale"*** (Tar Puglia, sede, sezione II, 9 aprile 2013 n. 520) e la domanda di trasferimento deve essere esaminata con priorità (non assegnata e non riconosciuta nel caso in esame). Quindi



è chiarissimo ***che durante il mandato elettorale il dipendente può essere trasferito solo con il suo "consenso espresso" e che lo svolgimento del mandato ha carattere vincolante per l'amministrazione di appartenenza, sia nel caso di trasferimento, che in quello di avvicendamento***, in quanto si devono contemperare i vari interessi pubblici tenendo presente che il mandato politico discende da un diritto all'elettorato passivo ed attivo e che non può essere esercitato a distanza. In maniera del tutto illegittima, la ricorrente è stata trasferita durante l'esercizio del mandato ed alla stessa (si ripete imposta dal MIUR) non è stata riconosciuta ed applicata la dovuta priorità e preferenza di legge. Secondo il dato normativo (L. n.65/1999) infatti, la priorità consiste nella scelta dell'assegnazione della sede con "priorità" rispetto a tutte le domande non tutelate dalla stessa o da diverse priorità di legge, L'assurdità e l'illegittimità dell'operato del MIUR è talmente evidente che non richiede la necessità di ulteriori chiarimenti.

b) Errata applicazione dell'Ordinanza Ministeriale per la mobilità nell'A/S 2019/20, poiché in contrasto con le norme di legge in materia di assunzione, trasferimenti e precedenza, nonché in violazione e contrasto con i commi 73 e 108 dell'articolo 1 della L.107/2015, violazione ed operatività del comma 196 della legge 107/2015 e del comma 98 della stessa legge. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Principio di uguaglianza dei cittadini lavoratori e del buon andamento della Pubblica Amministrazione - eccesso di potere - irragionevolezza ed illogicità e violazione di legge dell'articolo 399 D.L. 297/1994 nelle procedure di assegnazione dei posti, assunzione mobilità. Violazione delle norme e dei principi di auto -organizzazione fissati dal D.L. 165/2001.

La procedura di assegnazione della sede alla ricorrente, così come la intera procedura di mobilità sono illegittime in quanto si basano sull'applicazione della ordinanza ministeriale sulla mobilità A/S 2019/20, alla quale è stata data un'interpretazione palesemente illegittima e contraria a norme di legge e principi costituzionali e che ha dato causa a una serie di procedure di assegnazione viziate ed errate. Il MIUR, inoltre, sta operando in violazione di legge disapplicando anche le pronunce dei vari Tribunali Amministrativi Regionali che, ritenuta la illegittimità dell'ordinanza ministeriale n.241 del 2016 che ne hanno sospeso gli effetti, come nel caso dell'ordinanza di sospensione della mobilità resa nel giudizio n.6565/2016 Tar Lazio, attraverso la riproposizione di O.M. affette dallo stesso vizio, o quanto meno



attraverso applicazioni analoghe. L'applicazione dei criteri e delle fasi dell'ordinanza ministeriale 241/2016, riproposte nell'O.M. del 2019, ha generato con effetto c.d. "a cascata", assegnazione di posti non dovuti e la violazione del principio di uguaglianza e delle assegnazioni delle priorità previste per legge, creando un procedimento aberrante, oltre che ingiusto. Nemmeno le decisioni dei Tribunali Amministrativi, infatti, hanno arrestato l'illegittimo incedere del MIUR e dei suoi dirigenti che stanno proseguendo nell'applicazione di una procedura e di principi profondamente ingiusti e contro legge.

c) Diritto della ricorrente ad essere assegnata in una sede della Provincia di Siracusa e precisamente I I.C. V. MESSINA PALAZZOLO che trovasi situata nel Comune di Palazzolo Acreide (SR), ove la ricorrente svolge la funzione - mandato politico di Consigliere Comunale - illegittimità dell'assegnazione che si contesta - violazione dell'articolo 78, comma 6 del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 19, comma 4, della legge 3 agosto 1999 n.265.

L'illegittima utilizzazione e adozione della procedura prevista dall'ordinanza ministeriale per la mobilità A/S 2019/20 ha viziato integralmente e nei suoi stessi presupposti tutte le procedure di assegnazione, assegnando posti con precedenza a soggetti che non avrebbero avuto il relativo diritto, così come esposto nei superiori motivi, e che ha creato un effetto "a cascata" ed ha ridotto i posti per i soggetti effettivamente titolari di posizioni idonee, tra i quali l'odierna ricorrente che, per effetto dell'illegittima esecuzione ed applicazione dell'ordinanza ministeriale n.241 del 2016, si è vista negare il proprio diritto all'assegnazione e trasferimento su ambito SICILIA Ambito 0023 alla stessa spettante.

d) Diritto della ricorrente ad essere assegnata presso la sede richiesta e sulla violazione del diritto costituzionalmente garantito della ricorrente di svolgere il mandato politico amministrativo - violazione dell'articolo 51 della Costituzione, nonché violazione del diritto al lavoro dell'Ins. Agostina Caccamo - violazione dell'art. 2103 c.c., articolo 15, primo comma, lettera B), legge 20 maggio 1970 n.300.

La procedura di assegnazione - trasferimento della ricorrente è gravemente illegittima e viziata da tutti motivi di fatto di diritto esposti nel presente atto, cui si fa espresso richiamo. Ma, tale illegittima assegnazione e procedura, ha causato ulteriori ed ancora più gravi conseguenze per la ricorrente. Il mancato riconoscimento di tale sede e l'assegnazione che si contesta, anche alla luce della mobilità già avvenuta su



tutto il territorio nazionale, di fatto impedisce, anche per il futuro, alla ricorrente di potere (anche nelle successive mobilità triennali) fare rientro in Sicilia nella Provincia di Siracusa, dalla quale, di fatto, allo stato attuale la deducente è sostanzialmente esclusa. Anche eventuali assegnazioni provvisorie non cambierebbero la sostanza dei fatti e costringerebbero, comunque, la deducente ad effettuare scelte inaccettabili ed ingiuste, così come già prospettato nel presente ricorso, ovvero abbandonare la casa e la propria famiglia ed il ruolo di Consigliere comunale, oppure rinunciare definitivamente al proprio lavoro ed alla relativa retribuzione, fonte di sostentamento. La ricorrente, per effetto del trasferimento, vista la distanza, non può in alcun modo conciliare la situazione in cui essa è stata costretta a causa del trasferimento contestato. Con il trasferimento della ricorrente, così come di altri sfortunati dipendenti, si è posta in essere una vera propria "deportazione" di lavoratori e distruzione di intere famiglie comunità. Non è certamente pensabile che un lavoratore, che deve svolgere la propria attività nella Provincia di Siracusa, sia stato di fatto costretto a subire tale violazione di legge e discriminazione. Inoltre, l'articolo 51 della Costituzione prevede e chiarisce l'interesse costituzionale affinché tutti i cittadini concorrano alle cariche elettive in posizione di eguaglianza con la connessa possibilità degli stessi di svolgere il mandato politico - amministrativo e "conservare il posto di lavoro".

Tali principi sono stati riconosciuti sin dalla sentenza n.6 del 1960 della Corte Costituzionale e sono più volte stati ribaditi con le decisioni nn. 158/1985, 388/1991, 111/1994, 454 e 52 del 1997, ed altre. Al fine di consentire l'effettivo esercizio del diritto all'elettorato passivo, l'articolo 51 assicura, dunque, le garanzie di uguaglianza di tutti cittadini. Nel quadro di tali principi, particolare rilevanza ha la prescrizione **sul divieto di trasferimento del lavoratore subordinato nel periodo durante il quale lo stesso (così come nel caso in esame) esercita la funzione elettiva.** Ogni contraria interpretazione e/o diversa applicazione della norma comporterebbe un'evidente discriminazione (oltre che violazione di legge) il cui controllo è rimesso al Giudice, sia sul rispetto dei divieti legali di discriminazione, che sugli altri limiti che definiscono il potere di trasferimento del datore di lavoro, condizionandolo ai requisiti ed alle modalità procedurali stabilite dalla legge (art.2103 c.c, articolo 15, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970 n. 300 - statuto dei lavoratori) e dalla contrattazione collettiva (Corte Costituzionale n.28/1998). Senza recesso da quanto sopra, è opportuno evidenziare che il MIUR sta operando in evidente contraddittorietà.



e) Violazione di tutte le norme di legge e costituzionali in materia di trasparenza e buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Il trasferimento della deducente e tutte le procedure di mobilità sono viziate dalla assoluta mancanza di trasparenza nei criteri e metodi di scelta e di assegnazione dei docenti.

Per altro, è noto ed è stato dimostrato che molti soggetti partecipanti hanno avuto la assegnazione di punteggi errati (addirittura impossibili, in alcuni casi), che titoli di precedenza non sono stati applicati agli aventi diritto (come la ricorrente), mentre a soggetti non titolari del relativo diritto sono state assegnate precedenza non dovute, in alcuni casi sono stati assegnati posti in eccedenza rispetto alle disponibilità ed in molti casi non sono stati assegnati tutti i posti disponibili ed allo stesso modo non sono stati chiariti i principi e le norme applicate per la determinazione dei posti disponibili.

Sul grave ed irreparabile pregiudizio e danno per l'ins. Caccamo Agostina

Dal mancato riconoscimento della precedenza, è conseguita la mancata assegnazione presso una delle sedi scelte attraverso la domanda (all. 1), pertanto, la deducente, di fatto non può in alcun modo svolgere l'attività di Consigliere Comunale. La ricorrente, pertanto, è stata, purtroppo, posta davanti a scelte tragiche ed inaccettabili, tra l'altro non previste, avendo il diritto alla precedenza di legge, o svolgere il mandato e rinunciare al lavoro o accettare la sede di lavoro e di fatto lasciare il mandato elettivo.

Sul fumus boni juris

Il cosiddetto fumus boni juris del presente ricorso è chiaramente esposto nei motivi nelle censure di fatto e di diritto, ed altro.

Sul periculum in mora

Tenuto conto che dal mancato riconoscimento della precedenza è discesa un'assegnazione a sede diversa da quella scelta in ragione della precedenza, la ricorrente non potrà utilizzare altri mezzi per vedersi riconosciuta per tempo il



diritto negato. Appare del tutto evidente che nel tempo necessario per far valere in via ordinaria il diritto, laddove la ricorrente dovesse attendere la pronunzia di merito, difficilmente questa potrebbe aversi in tempi brevi, comunque non in tempo per l'assegnazione della sede dovuta visto che l'a.s. 2019/20 cioè l'anno dell'assegnazione richiesta è prossimo ad iniziare.

Dovendo pertanto ritenersi sussistere nel caso di specie i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, si chiede:

- 1) accertare, ritenere e dichiarare la nullità – annullabilità – inefficacia - illegittimità ed inesistenza del mancato riconoscimento, in capo a Caccamo Agostina, della precedenza di cui all' art. 13 comma 1 punto VII) del C.C.N.I. sulla mobilità per l'a.s. 2019/20, ed accertare, ritenere e dichiarare che la istante ha diritto ad ottenere la sede presso la I I.C. V. MESSINA PALAZZOLO scuola richiesta dalla stessa o in altra scuola tra quelle ordinate secondo le preferenze di cui all'allegato 1 o in Comune o scuola più vicini e/o ritenuti idonei, e per l'effetto ordinare al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti e disporre quanto altro per legge, il tutto nel rispetto della precedenza - priorità spettante per legge;
- 2) In via subordinata, senza recesso dalle superiori domande, disporre l'assegnazione al ricorrente della sede presso la Provincia di Ragusa o la Provincia di Catania, in sedi scelte secondo l'ordine descritto nell'allegato 1 e comunque secondo il criterio di vicinanza rispetto al luogo di svolgimento del mandato politico, ordinando al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti disponendo quant'altro per legge, nel rispetto della precedenza - priorità;
- 3) Condannare controparte al pagamento delle spese, compensi, onorari e accessori del presente procedimento, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario che rende la dichiarazione prescritta.

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss. del DPR n. 115/2002 e successive modificazioni si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che pertanto è dovuto, complessivamente, un contributo unificato pari ad € 259,00 ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 D. Lgs. n. 546/92 e art. 104 c.p.c.

Si allegano:

- 1) Domanda di trasferimento e relativi allegati;



- 2) Attestazione relativa al mandato politico-amministrativo;
- 3) Email del 24.06.2019
- 4) CCNI 2019/20.

ISTANZA EX ART. 151 c.p.c.

Ritenuto che controinteressati rispetto alla domanda della ricorrente sono tutti i docenti abilitati all'insegnamento per la classe di concorso EEEE (scuola primaria) che hanno partecipato alla fase dell'assegnazione privi di diritto di precedenza che sono stati destinatari delle sedi scelte dalla ricorrente; che, dato l'esorbitante numero di soggetti interessati, la notifica del ricorso ai controinteressati nei modi ordinari risulterebbe oltremodo gravosa; si chiede l'autorizzazione a notificare il ricorso e il provvedimento di fissazione d'udienza nei confronti dei controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza, nonché dei seguenti dati:

- Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- nome della ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "docenti abilitati all'insegnamento per la classe di concorso EEEE (scuola primaria) che hanno partecipato alla fase dell'assegnazione provvisoria che sono stati destinatari di tutte scelte dalla ricorrente nell'ordine di cui all'allegato 1";
- Allegato 1
- testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Vittoria-Modena, Addì del deposito

Avv. Giuseppe Fiorellini

